



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCURSUALI

composto dai magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - dott.ssa Silvia Bianchi | Presidente |
| - dott. Francesco Saverio Moscato | Giudice rel. |
| - dott.ssa Edoardo Sirza | Giudice |

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento iscritto in data 18.03.2026 al R.G. n. 25-1/2026 P.U., promosso

d a

UNICOMM S.R.L. (C.F. e P.I.: 01274580248), in persona del legale rappresentante Sig. Mario Cestaro, con sede legale in 36031 Dueville (VI), Via Enrico Mattei n° 50, con procuratori e domiciliatari gli avv.ti Simone Perazzolo e Daniele Tonon

RICORRENTE

nei confronti di

MY WORLD S.R.L. (C.F. e P.I.: 01346150327), con sede legale in 34135 Trieste, P.zza tra i Rivi n° 4 (indirizzo p.e.c.: myworldsrl@legalmail.it).

RESISTENTE - *contumace*

MOTIVI DELLA DECISIONE

LETTO il ricorso volto a sentir dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe, presentato Unicomm S.r.l.;



ESAMINATI gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite d'ufficio;

SENTITO il giudice relatore in camera di consiglio;

VERIFICATA la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza tenutasi dinanzi al relatore il 5.5.2026, udienza cui la società resistente, non costituitasi, sebbene ritualmente e tempestivamente notiziata della lite a cura della Cancelleria ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 2, e 40, comma 7, CCII, non compariva; il processo veniva indi rinviato all'udienza del 9.6.2026, attesa l'esigenza di sollecitare taluni enti interpellati, ma rimasti inerti, a trasmettere prontamente all'Ufficio le informazioni richieste con il decreto di fissazione d'udienza; anche all'udienza di rinvio nessuno compariva per il debitore;

RITENUTA la competenza del Tribunale adito, atteso che, come emerge dalla visura camerale in atti, la Società resistente ha sede nel circondario dell'Ufficio;

CONSIDERATO che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;

EVIDENZIATO che Unicomm S.r.l. vanta un credito, liquido, esigibile e accertato da titolo giudiziale passato in giudicato (n° 1909/2024 del 18.11.2024 del Tribunale di Vicenza, non opposto, dichiarato definitivo in data 08.01.2025); in particolare, si tratta del corrispettivo dovuto in dipendenza da forniture eseguite nei mesi di ottobre e novembre 2023, il cui ammontare, al lordo di interessi e spese, risulta indicato nel (secondo) precetto notificato a novembre 2025 nella misura di complessivi euro 25.194,19, oltre interessi successivi;

RITENUTO che la Società resistente, avente ad oggetto l'esercizio di attività di bar, ristorante, versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte; in tal senso, depongono i seguenti elementi fattuali:

1. Unicomm S.r.l. ha tentato di recuperare coattivamente il proprio credito mediante pignoramenti presso plurimi istituti bancari, con esiti pressoché irrisori;
2. l'ultimo bilancio che la visura camerale, in atti, aggiornata alla data del 13.3.2026, indica pubblicato al registro delle imprese risale all'esercizio chiuso al 31.12.2022; dunque riguarda un esercizio



anteriore a quelli. avendo Unicomm S.r.l. presentato la domanda per la dichiarazione d'insolvenza nel 2026, rilevano ai fini della verifica dei requisiti dimensionali dell'attivo patrimoniale e dei ricavi (bilanci 2023, 2024 e 2025);

3. l'ultima dichiarazione dei redditi presente presso l'anagrafe tributaria risale all'anno di imposta 2024;

RILEVATO che non sussistono elementi per considerare che la Società debitrice sia una «impresa minore» alla stregua dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e che il possesso congiunto di tali requisiti costituisce un tema la cui prova, come sancito dall'art. 121 CCII, costituisce onere del debitore, che nella specie non ha nemmeno tentato di assolverlo;

RILEVATO che non consta alcuna attività di contestazione del debito né altra iniziativa volta a smentire la sussistenza dei requisiti dimensionali richiesti per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;

RILEVATA infine la manifesta sussistenza della condizione di procedibilità posta dall'art. 49, co. 5, CCII (debiti scaduti e non pagati di entità non inferiore a euro 30.000, risultanti dagli atti dell'istruttoria): ferma l'entità del debito verso la ricorrente, è assorbente l'evidenza offerta dagli estratti di ruolo trasmessi dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che alla data del 24.3.2026 indicano ulteriori debiti della Società (sia di natura erariale che previdenziale) nella misura di euro 258.540,68 nonché la certificazione dei debiti contributivi fornita dall'INPS, ove alla data del 25.3.2026 sono indicate ulteriori esposizioni debitorie, a titolo di contributi e sanzioni civili, non ancora affidate per il recupero all'agente della riscossione, nella misura di euro 38.632,32;

RITENUTO pertanto che ricorrano tutti i presupposti giuridici e fattuali per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

TENUTO conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;

VISTI gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 43, 49, 54 e 121 CCII;

DICHIARA



l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di MY WORLD S.R.L. (C.F. e P.I.: 01346150327),
avente come legale rappresentante *pro tempore* il sig. Lorenzo Ferrante, con sede legale in 34135
Trieste, P.zza tra i Rivi n° 4;

NOMINA

il dott. Francesco Saverio Moscato quale Giudice Delegato per la procedura e, con studio in Trieste,
quale Curatore, il dott. Marco Rocco, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle
risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art.* 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i
termini di cui all'*art.* 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione
della nomina;

AUTORIZZA

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli
stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'*art.* 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari
finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre
giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la
documentazione è tenuta a norma dell'*art.* 2215-*bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del
loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'*art.* 39 CCII;

STABILISCE



il giorno 24 novembre 2026, ad ore 10:15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

ASSEGNA

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;

SEGNALA

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

DISPONE

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02, n. 115;

DISPONE



che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026

Il Presidente

dott.ssa Silvia Bianchi

Il Giudice est.

dott. Francesco Saverio Moscato

